

**Oggetto: Sciopero, art.40 Costituzione Italiana e Delibera n. 2/37 del 2002 della Commissione di Garanzia.**

Dal 2004 questa Organizzazione, dopo l'avvento dell'accordo sulla prestazione aggiuntiva (ieri volgarmente denominata areola, oggi flessibilità operativa), ha iniziato una lunga stagione di lotta contro l'uso del lavoro straordinario contrattualmente definito e contro la pratica della cosiddetta flessibilità operativa.

Per essere chiari: flessibilità operativa, secondo l'oggettiva lettura dell'accordo di ieri e di oggi, significa che un portalelettere, che ha già un suo "ben determinato" carico di lavoro giornaliero, circoscritto alla zona a cui è preposto, dovrebbe eseguire un "plus" in assenza del collega viciniore; plus "ben determinato" in tempo (in genere poco oltre l'ora) e in quantità di nuova corrispondenza relativa al pezzo di percorso da compiere sulla zona rimasta vuota di operatore.

Tale prestazione aggiuntiva (prestazione e non mansione) non può individualmente superare la metà delle ore di straordinario contrattualmente addebitabili (art. 31 vigente CCNL) annualmente ad ogni dipendente... anche se non viene classificato come tale ( sic! ) , neppure ai fini salariali.

Per tale "plus", infatti, la Società compensa il dipendente con una misura salariale oraria inferiore a quanto avrebbe percepito il collega assente.

Entrambi questi istituti, sia la diffusa e insistita modalità "straordinario" che la modalità "flessibilità operativa", hanno reso l'impegno del lavoratore, in ogni Settore, carico di maggiori rischi e di maggiore fatica, senza apportare al /cun miglioramento al servizio.

Oggi se ne apprezzano in modo più evidente gli effetti perniciosi. Ormai noti a pubblico utente come a pubbliche istituzioni, locali e nazionali. Senza toccare per economia espositiva la riorganizzazione del Recapito e le avanzate fasi di liberalizzazione mercantile.

Nessuna disponibilità a discutere da parte di Poste Italiane SpA; anzi chiusura totale e accanimento disciplinare per chi ne dissente.

Nessuna disponibilità neppure a corrette e doverose (art. 28 SL) informazioni sullo stato delle cose, negando dati e notizie certamente non coperte da alcuna esigenza di riservatezza....in uno stile padronale "ancien régime".

Visto l'esito negativo del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione ex lege 146/90 – 83/2000 del 14 aprile 2017, è giusto proseguire la lotta con un mese di astensione :

- dal lavoro straordinario in ogni settore, sportelleria compresa;
- da prestazioni di flessibilità operativa nel settore Recapito;

**dal 27 aprile 2017 al 27 maggio 2017**

nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera della Commissione di Garanzia n. 2/37 del 2002, al punto 10, che suggeriamo di leggere e rileggere con maggiore attenzione sia alla lettera che alla ratio.

Chiunque avesse riscontri critici alla presente comunicazione, è invitato a provvedere "seduta stante" alla loro notificazione. Sennò, taccia per sempre.

Distinti saluti.

Responsabile Legale Nazionale

Deia De Ied  


Milano, 16 aprile 2017